

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 213/CGF

(2008/2009)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 165/CGF – RIUNIONE DEL 9 APRILE 2009**

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Vito Giampietro, Prof. Alberto Massera, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL PROPRIO DEFERIMENTO (NOTA N. 4036/1467BIS PF07-08/GR/MG DEL 26.1.2009), A CARICO DEI SIGNORI:

- GIOVANNI LAMIONI (NELLA SUA QUALITÀ DI PRESIDENTE DELLA SOC., ALL’EPOCA DEI FATTI DENOMINATA ATLANTE GROSSETO, ORA A.S. COOP ATLANTE),

- ARBER KETA (NELLA SUA QUALITÀ DI CALC. TESSERATO DELLA SOC., ALL’EPOCA DEI FATTI DENOMINATA ATLANTE GROSSETO, ORA A.S. COOP ATLANTE, ATTUALMENTE TESSERATO PER LA SOC. ASD FUTSAL CECINA CALCIO A 5),

- BERNARDO OLANDA (NELLA SUA QUALITÀ DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOC., ALL’EPOCA DEI FATTI DENOMINATA ATLANTE GROSSETO, ORA A.S. COOP ATLANTE),

- E DELLA SOCIETÀ’ A.S. COOP ATLANTE (ALL’EPOCA DEI FATTI DENOMINATA ATLANTE GROSSETO)

DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 C.G.S. AI SUDETTI DEFERITI E PER LA A.S. COOP ATLANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 5.3.2009)

Il Procuratore Federale, con atto del 13.3.2009, ha proposto ricorso ex artt. 33 e 37 C.G.S. avverso la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Nazionale nella seduta del 5.3.2009 e resa pubblica con il Com. Uff. n. 63/CDN del 5.03.2009, con la quale la Commissione stessa ha dichiarato l’improcedibilità, in quanto la questione di merito era già stata precedentemente giudicata dal Giudice Sportivo, dei deferimenti richiesti (con nota n. 4036/1467bis pf07-08/GR/mg del 26.1.2009) a carico dei signori: Giovanni Lamioni (nella sua qualità di Presidente della società all’epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto, ora A.S. Coop Atlante), Arber Keta (nella sua qualità di calciatore tesserato della società, all’epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto, ora A.S. Coop Atlante, attualmente tesserato per la società A.S.D. Futsal Cecina Calcio a 5), Bernardo Olanda (nella sua qualità di dirigente accompagnatore della società, all’epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto, ora A.S. Coop Atlante), e della società A.S. Coop Atlante (all’epoca dei fatti denominata Atlante Grosseto) per le violazioni

rispettivamente ascritte dell'articolo 1 comma 1 C.G.S. ai suddetti deferiti e per la A.S. Coop Atlante, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S..

Il ricorso presentato si fonda sul motivo dell'erronea valutazione della sussistenza degli estremi, nel caso di specie, per l'applicazione del principio del *ne bis in idem*. Infatti, ad avviso del ricorrente, pur essendo la violazione contestata identica a quella già sanzionata dal Giudice Sportivo (e relativa allo schieramento del calciatore straniero Arber Keta nel novero dei c.d. calciatori Under, e quindi in contrasto con quanto disposto dal Com. Uff. n. 1 Stagione Sportiva 2007/2009 L.N.D. – Divisione Calcio a 5, il deferimento si riferiva ad una gara (con Aymaville, del 20.10.2007), diversa da quella (con Bergamo Calcio a 5, del 10.11.2007), per la quale era stata in effetti comminata la sanzione.

La Corte ritiene che il ricorso sia fondato. Pur essendo, infatti, il principio del “ne bis in idem” un principio generale e fondamentale degli ordinamenti giuridici, e come tale sicuramente assumibile anche nell'ordinamento sportivo, la sua concreta applicazione richiede piena identità delle fattispecie che vengono ipoteticamente ad essere richiamate nel suo ambito. Questo non è evidentemente il caso della questione in esame, ove la violazione si riferisce a gara diversa e ad un soggetto (la squadra avversaria) diversi da quelli per i quali la violazione della regola sportiva era stata sanzionata.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, annulla la delibera impugnata e, per l'effetto, rimette gli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l'esame del merito.

2) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL PROPRIO DEFERIMENTO (NOTA N. 4035/1467PF07-08/GR/MG DEL 26.1.2009) DEI SIGNORI:

- ROBERTO DEL CONTE (NELLA SUA QUALITÀ DI PRESIDENTE DELLA SOC. SC DOMUS BRESSO),

- BIAGIO LUCA GRASTA (CALCIATORE TESSERATO PER LA SOC. SC DOMUS BRESSO),

- MICHELE GRASTA (NELLA SUA QUALITÀ DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOC. SC DOMUS BRESSO)

- E DELLA SOCIETÀ SC DOMUS BRESSO

DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL'ARTICOLO 1 COMMA 1 DEL CGS AI SUDDETTI DEFERITI, E PER LA SOCIETÀ SC DOMUS BRESSO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 05.03.2009)

Con atto del 26.1.2009 il Procuratore Federale, esaurite le indagini effettuate a seguito della segnalazione del 6.4.2008 della società Aymavilles relativamente alla posizione irregolare di calciatori della S.C. Domus Bresso, nella gara disputata tra le due società l'8 marzo precedente, deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale Roberto Del Conte nella qualità di Presidente della S.C. Domus Bresso per la violazione di cui art.1, comma 1, C.G.S. in relazione al mancato rispetto del provvedimento di squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitto dal Giudice Sportivo al calciatore Biagio Luca Grasta in effetti impiegato nel corso della gara prima indicata. Con riferimento al medesimo addebito venivano deferiti lo stesso calciatore Biagio Luca Grasta e il dirigente accompagnatore della S.C. Domus Bresso nell'incontro in questione Michele Grasta.

Veniva, infine, deferita anche la S.C. Domus Bresso a titolo di responsabilità diretta ex art.4, comma 1, in relazione alla violazione contestata agli altri soggetti.

Con pronuncia del 5.3.2009 la Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che “il Giudice Sportivo veniva investito della questione, a seguito di un reclamo proposto dalla società Bergamo Calcio A 5... riteneva i deferiti responsabili delle violazioni mosse con il presente deferimento, ed irrogava la sanzione a carico della S.C. Domus Bresso della perdita della gara con il punteggio di 0-6, confermando la squalifica del calciatore Biagio Luca Grasta per una giornata di gara, in quanto non risultava essere mai stata scontata”, dichiarava improcedibile il deferimento, prosciogliendo tutti i deferiti dagli addebiti.

Contro tale pronuncia ha proposto reclamo a questa Corte in data 13.3.2009 la Procura Federale, lamentando l'erronea valutazione della sussistenza delle condizioni per l'applicazione del principio "ne bis in idem", sotto il profilo che il deferimento in questione atteneva all'accertamento di una violazione verificatasi in gara diversa da quella in relazione alla quale si era avuto l'altro intervento del Giudice Sportivo il quale, peraltro, non avrebbe nemmeno potuto pronunciarsi sulla gara in esame non essendo stato proposto alcun reclamo in ordine ad essa. La reclamante osservava, inoltre, che il procedimento di cui si tratta differisce oggettivamente e soggettivamente da quello invocato dal Primo Giudice come preclusivo dell'esame dell'odierno deferimento.

All'udienza di discussione del 9.4.2009, la cui data era stata comunicata a tutte le parti, partecipava la sola Procura Federale che insisteva per l'accoglimento dell'impugnazione.

Ciò premesso, la Corte osserva che il reclamo è fondato in quanto non ricorreva la causa di improcedibilità posta a fondamento della decisione impugnata: ciò rende necessaria la rimessione degli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale.

Ed invero, non ricorrono nel caso di specie le condizioni la cui sussistenza soltanto avrebbe potuto dar luogo alla preclusione dell'esame del deferimento.

E' agevole rilevare che il deferimento di cui qui si discute aveva ad oggetto un addebito relativo ad una condotta sportiva realizzata in un contesto diverso da quello sul quale si era fondata una diversa pronuncia di condanna del Giudice Sportivo, si trattava, infatti, di gare diverse e di condotte non necessariamente riferibili ai medesimi soggetti (non è, infatti, rinvenibile nella decisione impugnata alcuna specifica indicazione del ruolo del dirigente accompagnatore nelle due fattispecie).

Del resto, non v'è alcun elemento, diretto o indiretto, che consenta di affermare che il giudicato invocato come preclusivo dal primo giudice coprisse, in quanto dedotta o anche semplicemente deducibile, la diversa condotta contestata agli incolpati nel presente procedimento. Alla stessa stregua, è da rilevare che il Giudice Sportivo non avrebbe potuto d'ufficio pronunciarsi sulla validità di una gara in assenza di una espressa sollecitazione che solo la società controinteressata avrebbe potuto legittimamente sollevare.

Il concorso di queste ragioni, corroborate dall'assoluto vuoto motivazionale sul nesso tra le due differenti gare, non può che condurre la Corte a ritenere insussistenti presupposti e condizioni per una pronuncia di improcedibilità.

Non è d'ostacolo alla conclusione raggiunta in questa sede la circostanza, che ben potrà essere adeguatamente utilizzata dal giudice di rinvio, che la vicenda di cui oggi ci si occupa, pur scandita nel tempo, abbia una comune genesi, determinata dall'addebito di elusione del provvedimento disciplinare originario da parte degli incolpati.

La circostanza stessa appare astrattamente idonea a radicare il giudizio di sussistenza di un contesto anti-regolamentare unico, cui, in sede di eventuale accertamento di responsabilità e di conseguente irrogazione della pena, il primo giudice avrebbe la possibilità di riferirsi ai fini dell'applicazione della sanzione più congrua ed equa, con l'effetto di prevenire un'altrettanto astrattamente troppo onerosa pena.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, annulla la delibera impugnata e, per l'effetto, rimette gli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l'esame del merito.

3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'U.P.D. SCICLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA STAGIONE 2008/2009 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 46, COMMA 6 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 E 16 STATUTO, ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 5.3.2009)

Con atto in data 26.3.2009, l'Unione Polisportiva Dilettantistica Scicli ha proposto ricorso per revocazione avverso la delibera della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata con Com. Uff. n. 63/CDN del 5.3.2009, con la quale veniva respinto il reclamo proposto dall'odierna ricorrente avverso la sanzione della penalizzazione di quattro punti in classifica inflitta dalla Commissione Disciplinare Territoriale in relazione alla responsabilità oggettiva gravante sulla stessa Polisportiva Scicli per aver schierato in quattro diverse gare il calciatore Antonio Quartarone malgrado fosse tesserato per la A.S.D. Belvedere Città Giardino.

Assume preliminarmente la medesima ricorrente che la fattispecie sarebbe riconducibile sotto la previsione dell'art. 39, comma 1, lett. e) C.G.S. trattandosi di un *“errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa commesso dalla prima Commissione e dalla sentenza impugnata e ciò in quanto la penalizzazione sarebbe stata giustificata dall'infrazione ritenuta commessa nel corso del presente campionato, mentre la stessa risale al 2007/2008”*.

Nel merito, la Pol. Scicli eccepisce che, ove la fattispecie antiregolamentare fosse stata temporalmente individuata con esattezza, avrebbe determinato una sanzione ridotta in base ad orientamento giurisprudenziale applicabile anche al caso in discussione.

A parere della Corte il ricorso non è fondato e va, pertanto, disatteso.

L'argomentazione preliminarmente proposta in ordine all'ammissibilità del ricorso per revocazione e, quindi, in ordine alla riconducibilità della fattispecie sotto la previsione dell'errore di fatto risultante dagli atti processuali, nel caso di specie appare indagine sterile e superflua.

In effetti, per ritenere ammissibile il ricorso per revocazione l'errore denunciato, oltre a venir rilevato, deve proporre caratteristiche di decisività in quanto, diversamente opinando, costituirebbe rilievo del tutto ininfluenza ed irrilevante rispetto alla fattispecie sottoposta a giudizio.

Nella presente controversia, al contrario, poichè la sanzione minima prescritta dall'art. 18, lett. g), C.G.S., è quella di un punto in classifica per ogni gara alla quale ha partecipato l'atleta con doppio tesseramento, l'accertamento in ordine alla sussistenza del denunciato errore di fatto appare del tutto irrilevante dal momento che giammai potrebbe condurre ad una riduzione della sanzione nella specie applicata al minimo edittale.

Ritiene, infine, la Corte dover rendere qualche considerazione in ordine al precedente invocato in questa sede dalla ricorrente.

Anche a voler trascurare che la statuizione in parola non proviene dal massimo Organo di Giustizia Federale, ma da altro sottordinato, non può trascurarsi che la fattispecie a suo tempo considerata è ben diversa da quella odierna, in quanto allora la società sanzionata non aveva utilizzato, come nel presente caso, un calciatore tesserato per altra Società, ma un non tesserato, e che, inoltre, la riduzione della sanzione era stata espressamente applicata in considerazioni di *“ragioni di equità”* che non solo non appaiono sussistere ma nemmeno sono state invocate dalla Polisportiva ricorrente.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'U.P.D. Scicli di Scicli (Ragusa) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'A.C.F. MILAN AVVERSO LE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA;**
- **INIBIZIONE DI MESI 6 A CARICO DEL SIG. CRUDO FRANCESCO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 4, COMMA 2 C.G.S. E ART. 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 5.3.2009)**

A seguito di deferimento da parte della Procura Federale, la Commissione Disciplinare Nazionale riteneva Crudo Francesco, presidente dell'A.C.F. Milan, responsabile della violazione di cui all'art. 1 C.G.S., in relazione all'art. 94 ter, comma 11 N.O.I.F. per aver omesso di versare, nel termine previsto, le somme dovute, secondo quanto stabilito definitivamente dalla C.A.E. (Com.Uff. n.3/D del 25.7.2008),

alla calciatrice Cassanelli Cristina, dalla società responsabile diretta della condotta antiregolamentare posta in essere dal suo tesserato, sanzionando il primo con l'inibizione per mesi 6 e la seconda con un punto di penalizzazione (Com. Uff. n. 63/CDN del 5.3.2009).

La decisione di cui sopra è stata impugnata per revocazione sia dal Crudo che dalla A.C.F. Milan che la ritengono viziata da "errore di fatto", ma il relativo ricorso non risulta essere stato inviato contestualmente, secondo quanto richiede espressamente l'art. 33, comma 5 C.G.S., alla Procura Federale, controparte interessata.

Ciò comporta inevitabilmente, per violazione del basilare principio del contraddittorio, l'inammissibilità dell'impugnazione.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.C.F. Milan di Milano e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO S D S LAZIO COLLEFFERRO AVVERSO LE SANZIONI:

- DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 6;

- PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA CON CONSEGUENTE ESTROMISSIONE DAL PROSIEGUO DELLA MANIFESTAZIONE;

SEGUITO GARA LAZIO COLLEFFERRO CALCIO A 5/BRILLANTE CALCIO A 5 DEL 5.4.2009 PLAY-OFF CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 571 del 6.4.2009)

Alle ore 14,13 del 7.4.2009 è pervenuta a mezzo fax alla Segreteria di questa Corte l'impugnazione proposta dalla società Lazio Colleferro contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 571 del 6.4.2009), che, con riferimento all'avvenuto impiego, nella gara di Play-Off del Campionato Nazionale Under 21 Calcio a Cinque disputata il 5.4.2009 contro la società Brillante Calcio a 5 di due calciatori (Vaiz Rodrigo Maquiel e Tessaro Douglas Cesar) in posizione irregolare, la sanzionava con la punizione sportiva della perdita della gara e con la penalizzazione di un punto.

Il ricorso è inammissibile perché tardivo.

A norma infatti di quanto stabilito dalla F.I.G.C. col Com. Uff. n. 90/A del 26.1.2009, in tema di abbreviazione dei termini procedurali relativi alla fase play-off della competizione riguardante l'incontro in contestazione, il reclamo contro la decisione adottata in prima istanza sarebbe dovuto pervenire a questa Corte entro e non oltre le ore 9,00 del giorno successivo a quello della pubblicazione del Com. Uff. riportante la delibera impugnata, idest, per quel che ne concerne, entro le ore 9,00 del 7.4.2009.

Questa Corte pertanto non può che prendere atto del ritardo ed emettere declaratoria di inammissibilità con conseguente incameramento della tassa di reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla S D S Lazio Colleferro di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Serio

Publicato in Roma il 27 Maggio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete